

# VENDITA DIRETTA

## Vademecum



una buona abitudine




# VENDITA DIRETTA

## Vademecum

### PREMESSA

Questo opuscolo non può e non vuole essere esaustivo su un tema così complesso come quello della vendita diretta, ma pensiamo che possa dare una informativa di massima per un successivo approfondimento su determinate casistiche rivolgendosi agli uffici Cia preposti (vedi ufficio fiscale, vedi ufficio tecnico per l'igienico-sanitario, ecc.).



### IL QUADRO NORMATIVO

La Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo ovvero *il D.Lgs. n.228 del 18 maggio 2001, e successive modifiche* è stata pensata per andare nella direzione della crescita dell'imprenditore non solo come produttore, ma anche come protagonista diretto della filiera agroalimentare.

La nuova disciplina ha infatti come obiettivo **il completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa** facilitando l'alienazione dei prodotti agricoli, quale necessario e naturale sbocco dell'attività imprenditoriale. La possibilità di vendere prodotti trasformati e manipolati ovvero di poter vendere prodotti anche di altri (fermo restando la prevalenza di prodotti propri) soddisfa l'interesse degli imprenditori agricoli di poter **differenziare la gamma di prodotti da offrire al consumatore finale** così da rendere più competitiva la propria attività imprenditoriale.

*Il D.Lgs. n.228 del 18 maggio 2001, (vedi [allegato 1](#))* ha anche riscritto lo statuto dell'impresa agricola. *La nuova formulazione dell'articolo 2135 del codice civile, operata dalla Legge di orientamento, si ispira ad un modello di impresa*



# VENDITA DIRETTA

## Vademecum

agricola capace di **guardare al mercato**, puntando a diversificare ed ottimizzare le produzioni derivanti dalla coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento animali e **contestualmente di integrare il proprio reddito mediante lo svolgimento di attività di utilità collettiva**, quali la valorizzazione del territorio.

Nello specifico, *l'articolo 1* della Legge di orientamento **consente all'imprenditore agricolo di esercitare**, oltre alle attività di coltivazione o allevamento, **altre attività connesse** quali la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli, a condizione che dette attività riguardino prevalentemente i prodotti derivanti dalla coltivazione del proprio fondo o dall'allevamento dei propri animali.

Inoltre, si consente all'imprenditore agricolo di esercitare attività che prescindono dalla produzione di beni, unico ambito a cui era riferita l'attività agricola dalla legislazione antecedente alla Legge di orientamento, **potendo ora anche fornire beni o servizi** mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'esercizio della propria attività, come la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, o di ricezione ed ospitalità.

Tra queste attività connesse, **è la commercializzazione** quella che riveste fondamentale importanza nell'ambito dei nuovi rapporti dell'imprenditore agricolo con il mercato. A differenza della formulazione usata nel codice del 1942, in cui si faceva riferimento alla semplice alienazione dei prodotti agricoli, il Riformatore del 2001 ha infatti sostanzialmente **la fase a valle della produzione** usando un termine che racchiude in se tutte quelle azioni tese a collocare il prodotto sul mercato alle condizioni migliori per l'imprenditore ovvero la commercializzazione.

Deve considerarsi comunque agricola la commercializzazione dei propri prodotti, effettuata sia direttamente al consumatore sia a commercianti o industriali

trasformatori, poiché realizza il collegamento con il mercato che è elemento fondamentale dell'impresa agricola come di tutte le altre imprese.

Ai fini della qualificazione delle attività connesse di produzione di beni quali attività agricole, è richiesto in primo luogo un collegamento soggettivo: quindi l'attività deve essere svolta dallo stesso soggetto già qualificabile come imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa l'attività principale di coltivazione del fondo, di selvicoltura o di allevamento di animali.

Inoltre si richiede un collegamento oggettivo, individuato per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, nella circostanza che i prodotti provengano prevalentemente dalla attività agricola principale.

Per effetto di questa nuova definizione, non residuano dubbi sulla possibilità per l'imprenditore agricolo di poter alienare i propri prodotti affiancando alla sua produzione aziendale anche prodotti agricoli acquistati, in forma non prevalente, sul mercato.

Nel qualificare da un punto di vista amministrativo come agricola l'attività di commercializzazione, la *Legge di orientamento*, con l'art. 4, ha voluto ridisegnare l'intero impianto autorizzativo finalizzato alla vendita diretta dei propri prodotti da parte degli imprenditori agricoli e lo ha fatto introducendo significativi elementi di semplificazione rispetto alla previgente *Legge n.59 del 1963*.



# VENDITA DIRETTA

## Vademecum



### Art.4 - Esercizio delle attività di vendita

- Può essere esercitata dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, iscritto al Registro delle Imprese (*comma 1*).
- Può essere effettuata se gli imprenditori sono in possesso dei requisiti morali, vale a dire se il titolare e gli amministratori (nel caso di società) non sono stati condannati per reati in materia di igiene e sanità o di frodi alimentari (*comma 6*) che vanno autocertificate nella comunicazione.
- Deve riguardare prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dal proprio fondo (*comma 1*), ma può interessare anche prodotti non propri acquistati da terzi purché questi ultimi siano secondari rispetto ai propri.

**La prima condizione è che gli imprenditori agricoli devono essere iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese.**

**Regime speciale di esonero** (*ex art. 2 L. 77/1997 e art. 34 D.P.R. 633/1972*).


Per i produttori agricoli con un volume d'affari di modesta entità, l'iscrizione nella sezione speciale delle imprese agricole rappresenta non un obbligo ma una facoltà, ai sensi dell'*art. 2 comma 3 della L. 77/1997*. La norma fa espresso riferimento all'*art. 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972* in materia di imposta sul valore aggiunto, che prevede l'esonero dal versamento dell'imposta per i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti agricoli.

Il MiSe nella *Circolare prot. 0077217 del 08/05/2014* sostiene che l'agricoltore che opera in regime di esonero deve obbligatoriamente essere iscritto al Registro delle Imprese qualora intenda esercitare la vendita diretta dei propri prodotti su aree pubbliche.

Si richiama inoltre quanto precisato dall'Ufficio Legislativo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con nota 8425 del 27 settembre 2006: "Si richiede necessariamente l'iscrizione alla camera di commercio a coloro che intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione e che l'iscrizione alla camera di commercio non è necessaria qualora la vendita avvenga all'interno del fondo dell'azienda di produzione o nelle zone limitrofe".

### **La seconda condizione riguarda la provenienza dei prodotti agricoli:**

le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione devono riguardare i prodotti che provengono prevalentemente (il 51%) dall'attività agricola principale (propria o dei soci).



Circa il significato da attribuire alla condizione della prevalenza, vi è prevalenza sulla base di un confronto in termini quantitativi tra i prodotti ottenuti dall'attività agricola principale ed i prodotti acquistati da terzi, confronto che potrà effettuarsi solo se riguarda beni appartenenti allo stesso comparto agronomico. Ove sia necessario confrontare prodotti merceologicamente differenti, la condizione della prevalenza va verificata in termini economici, ossia confrontando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola principale e il valore dei prodotti acquistati da terzi (prezzo di acquisto).



# VENDITA DIRETTA

## Vademecum

### LIMITI RELATIVI AI RICAVI


È indispensabile, pertanto, **rimanere entro certi limiti** (sia quelli percentuali, relativi alla prevalenza, che quelli assoluti, relativi ai ricavi) poiché superarli comporta l'esclusione dall'applicazione della disciplina amministrativa semplificata prevista a favore dei produttori agricoli *dall'articolo 4 del D.Lgs. 228/01* e l'assoggettamento alle regole autorizzative previste per l'attività di commercio al dettaglio (superarli comporterà il passaggio dall'attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio).

Sul limite dei ricavi afferenti alla vendita di prodotti agricoli diversi dai propri, interviene appositamente *l'art.4, comma 8 del D.Lgs. 288/01*, soggetto a successive modificazioni, che stabilisce come: "qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia **superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società**, l'attività rientra nell'ambito delle attività commerciali subentrando il *D.Lgs. 114/1998* che regola tale esercizio".

### MODALITÀ DI ESPOSIZIONE O DI ETICHETTATURA

Non esistono, inoltre, norme sulla disciplina commerciale che impongano agli imprenditori agricoli di adottare modalità di esposizione o di etichettatura che consentano con evidenza all'acquirente di distinguere tra i prodotti provenienti o meno dal proprio fondo, fermo restando che per gli organi di controllo esistono certamente altre modalità ed altri strumenti idonei ad accertare l'effettiva provenienza dei prodotti ed a verificare il rispetto dei limiti di vendita di quelli non provenienti dal proprio fondo.

Come associazione di categoria incoraggiamo e sensibilizziamo, comunque, gli stessi produttori agricoli all'adozione, in nome della trasparenza e alla luce della necessità del rispetto del rapporto fiduciario che va mantenuto tra acquirente e



venditore, della buona prassi di garantire all'acquirente informazione adeguata alla consapevolezza di quali dei prodotti venduti siano effettivamente provenienti dal proprio fondo (vedi [allegato 2](#) Risoluzione n. 343306 del 2 novembre 2016).

### Chi può svolgere la vendita diretta?

Devono rientrare in almeno una delle seguenti categorie:

- Imprenditori agricoli persone fisiche che vendono prodotti ottenuti in prevalenza dal proprio fondo.
- Società di persone e di capitali che esercitano attività agricola e vendono prodotti ottenuti in prevalenza dal proprio fondo;
- Società agricole di persone e di capitali di cui all'Art. 2 del D.Lgs. n.99 del 2004.
- Società cooperative formate da imprenditori agricoli, che vendono prodotti in prevalenza dei propri soci.
- Società di persone o società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che hanno come attività esclusiva la trasformazione/manipolazione e vendita di prodotti ceduti dai soci.
- Enti o associazioni che vendono prodotti agricoli (Il D.Lgs. 99/2004, art. 4, ha esteso la possibilità di vendita di prodotti agricoli anche ad enti o associazioni. Di fatto nella maggior parte dei casi tali associazioni ricadranno in particolare nella categoria delle cooperative).

### SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Il D.Lgs. 228/01 consente all'imprenditore agricolo di **esercitare la vendita diretta in tutto il territorio nazionale** e di poter usufruire della semplificazione del-



# VENDITA DIRETTA

## Vademecum

Le procedure anche se intende commercializzare prodotti non provenienti dalla propria attività aziendale, seppur non prevalenti rispetto a quelli propri, senza doversi munire di ulteriori atti autorizzatori (ed esonerati dalle norme del commercio come licenza commerciale, orari, obbligo di chiusura domenicale, ecc.) oltre quello che abilita alla vendita diretta.

Con l'articolo 4 infatti, si prevedono regole innovative in ordine agli aspetti procedurali (comunicazione di inizio attività alla vendita dei prodotti agricoli).



### COMUNICAZIONI

1. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.
2. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola (sul luogo di produzione), nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, **non è richiesta la comunicazione di inizio attività**.
3. Vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico (ivi compresi i locali facenti parte dell'azienda agricola): Nel caso di vendita in forma non itinerante su aree pubbliche l'attività può essere iniziata, previo invio della comunicazione al Comune in cui si intende esercitare la vendita, contestualmente alla concessione da parte del Comune dell'area su cui esercitare l'attività. Nel caso di vendita in locali aperti al

pubblico (ivi compresi i locali facenti parte dell'azienda agricola), l'attività può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al Comune nel cui territorio è ubicato il locale.

Su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, l'attività può essere iniziata previa comunicazione al Comune in cui si intende esercitare la vendita, cui allegare la richiesta di assegnazione del posteggio, e contestualmente all'assegnazione del predetto posteggio. Rientra anche la vendita nei mercati comunali, con la comunicazione al Comune nel quale si tiene il mercato, unitamente alla richiesta di assegnazione in concessione del posteggio.

4. La vendita diretta mediante altre forme di vendita quali il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione (rientra anche la vendita per corrispondenza e la vendita al domicilio dei consumatori).

Per tutti i casi di vendita diretta devono comunque essere osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità (nonché il rispetto del codice della strada per la vendita itinerante , quelle relative al divieto di fermata e di sosta dei veicoli).

Ricordiamo che con nota del MIPAAF n.2855 del 7 agosto 2015 (vedi [allegato 3](#)), **non ci possono essere limiti all'esercizio della vendita diretta nel territorio della Repubblica Italiana, su aree private all'aperto** ovunque esse siano situate (quindi diverse anche da quelle ubicate nella sede principale dell'azienda agricola), delle quali l'imprenditore agricolo abbia, comunque, la disponibilità sulla base di un titolo legittimo. Unico adempimento che resta all'imprenditore è quello di effettuare la comunicazione al Comune nel cui territorio insiste l'area adibita alla vendita, oltre che ovviamente l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.



# VENDITA DIRETTA

## Vademecum

**La comunicazione di vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi del D.Lgs. 228/2001**, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

La modulistica può variare da Comune a Comune (vedi come esempio [allegato 4](#)).

### CONSUMO SUL POSTO - SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA

*L'art. 4, comma 8-bis, dell'art del D.Lgs. 228/01 (comma aggiunto dall'art. 30-bis della Legge n.98 del 2013) prevede che: Nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario (Nota ANCI 2013 e Risoluzione MiSe n. 10711 del 13 gennaio 2017 - vedi [allegato 5](#) e [allegato 6](#)).*

Si tratta di una novità rilevante per le imprese agricole che intendono effettuare la vendita diretta: fino all'avvento della norma sopra richiamata il consumo sul posto di prodotti agricoli era infatti possibile solo per le aziende agrituristiche.

Il MiSe, con *la risoluzione n. 10711/17* esclude, attualmente, questa possibilità nel caso di vendita in forma itinerante, su posteggi dati in concessione, nelle vendite su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola nonché in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali.

#### Cosa è consentito



a. Il consumo deve avvenire esclusivamente all'interno dei locali e delle aree

destinati all'attività di vendita sia su area privata che su area pubblica, della quale area pubblica l'imprenditore abbia la disponibilità.

- b. Al fine di permettere al cliente la migliore fruizione dei prodotti da consumare sul posto è consentito l'utilizzo di piani d'appoggio, costituiti da mensole predisposte lungo le pareti del locale e/o da tavoli, oltre che da sedie e sgabelli, panchine, ecc., di dimensioni ed in numero congrui rispetto all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale o dell'area su cui si esercita l'attività di vendita; sedute non abbinabili, non nel senso che la loro collocazione all'interno dell'ambito spaziale deve essere non abbinata (solo in tal senso i clienti potrebbero abbinarli spostandoli), ma nel senso che l'utilizzo congiunto della seduta e del piano d'appoggio non deve risultare normalmente possibile (ad esempio, per le diverse altezze dei medesimi) in modo che sia consentito ai fruitori il consumo degli alimenti e delle bevande da seduti (ma non al tavolo) ovvero appoggiando i prodotti su un piano (ma senza poterlo utilizzare da seduti).
- c. Il ritiro da parte del consumatore, direttamente al banco di vendita, dei prodotti pronti per il consumo immediato deve avvenire al più utilizzando contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto.
- d. Possono essere fornite posate, tovaglioli e bicchieri a perdere, ossia di tipo monouso.
- e. È consentita la vendita di bevande, anche alcoliche per il consumo sul posto purché non congiuntamente al servizio di mescita (quindi è consentito solo il contenitore di vino, di succo di arance con erogatore, ove il cliente si serve in modo autonomo senza l'intervento da parte dell'operatore).

### Cosa non è consentito



- a. Non è ammessa alcuna forma di servizio assistito in quanto si configurerebbe altrimenti un'attività di somministrazione assistita.



# VENDITA DIRETTA

## Vademecum

- b. Non è consentita la richiesta di un corrispettivo economico, sotto qualsiasi forma, per il servizio di consumo immediato degli alimenti in loco.
- c. Non è possibile predisporre ambienti appositamente destinati al consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, arredati e attrezzati esclusivamente a tale scopo.
- d. È esclusa la fornitura di piatti, bicchieri e posate non a perdere.
- e. Non è ammesso esporre e/o consegnare all'utenza un menù delle consumazioni in quanto indicatore del servizio assistito tipico degli esercizi di somministrazione.
- f. Non possono essere raccolte le ordinazioni degli acquirenti presso i dispositivi di supporto e/o i piani di appoggio.

La Legge di Bilancio per il 2018 ha modificato proprio l'art. 4 comma 8-bis del D. Lgs. 228/01 e che pertanto recita: "nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario".

L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli **non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita** e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati (art. 4 comma 8-ter del D.Lgs. 228/01).



## ASPETTI DI CARATTERE FISCALE

Le novità introdotte dalla Legge di orientamento, tuttavia, non avevano comportato l'automatico adeguamento delle disposizioni di carattere fiscale riferite alla tassazione di tali attività. All'armonizzazione delle due discipline si è arrivati soltanto a distanza di alcuni anni con la Legge finanziaria per il 2004 (*Legge n.350 del 2003*) e con successive altre disposizioni.

### Le attività agricole connesse

Le attività agricole connesse sono **attività oggettivamente commerciali che assumono la qualifica di attività agricole quando** sono svolte dallo stesso soggetto che svolge l'attività agricola a titolo principale (connessione soggettiva) ed hanno una, sia pur limitata, complementarietà o accessorietà rispetto all'attività agricola principale (connessione oggettiva).

Le attività agricole connesse possono essere considerate produttive di reddito agrario, **a condizione che siano contemplate nell'elenco contenuto in un apposito Decreto**. Nel corso degli anni si sono susseguiti una serie di elenchi di attività agricole connesse: *D.M. 19.03.2004, D.M. 26.10.2007, D.D.M.M. 5.08.2010 e 17.06.2011*. Da ultimo il *Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 13.02.2015* (vedi [allegato 7](#)).

L'attuale testo civilistico, proposto *dall'articolo 2135, comma 3, del codice civile* consente all'imprenditore agricolo di esercitare, oltre alle attività di coltivazione o allevamento, le attività agricole connesse di produzione di beni individuate nelle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, a condizione che dette attività riguardino prevalentemente i prodotti derivanti dalla coltivazione del proprio fondo o dall'allevamento dei propri animali.



# VENDITA DIRETTA

## Vademecum

Tali attività svolte dall'imprenditore agricolo, possono avere per oggetto anche prodotti acquistati da terzi, alla condizione che:

1. Siano prevalenti i prodotti propri.
2. Appartengano al medesimo comparto produttivo di quelli realizzati in proprio (es. zootecnico, carne o latte; orticolo; frutticolo; etc.).

Va precisato che la tassazione su base catastale (reddito agrario) permane anche nel caso in cui la realizzazione di una o più fasi del processo produttivo, che fa capo all'imprenditore agricolo, sia esternalizzata (ad esempio, quando ci si avvale del frantoio di terzi per la molitura delle olive o di una struttura conserviera per la trasformazione dei pomodori in conserva). Di seguito sono riportate le principali casistiche (*circolare 15/11/2004 n.44/E dell' Agenzia delle Entrate*):

1. Acquisto di prodotti agricoli da terzi (non trasformati). I prodotti agricoli possono essere acquistati da terzi ma perché il reddito possa assumere natura di reddito da attività agricola essi devono essere oggetto di successiva manipolazione (confezionamento, selezione, etc.). Nel caso di acquisto di prodotto trasformato o commercio di prodotti tal quale, la tassazione passa a quella d'impresa. Ad esempio, l'acquisto e successiva vendita di kiwi da parte di un'azienda che coltiva uva da tavola, se non vi sono operazioni di manipolazioni, diviene reddito d'impresa; in caso invece di calibratura ed incassettamento rimane reddito da attività agricola.
2. Acquisto di prodotti agricoli da terzi ai fini della trasformazione. Un'impresa agricola può trasformare prodotti agricoli propri e prodotti acquistati da terzi, purché non prevalenti e appartenenti ad un comparto produttivo presente nell'impresa (non è ammissibile, ad esempio, l'attività conserviera di pomodori svolta con prodotti acquistati da terzi, da parte di un imprenditore dedito alla produzione di formaggio con latte ottenuto dai propri allevamenti). Un'azienda produttrice di pomodori può acquistare pomodoro da terzi,



in misura non prevalente rispetto ai propri, per ottenere passata. Inoltre, i prodotti acquistati non devono essere già trasformati (non si può acquistare olio ma solo olive, non confettura ma frutta).

In questo secondo caso, si possono ipotizzare diverse situazioni:

- a. Se i prodotti agricoli acquistati per essere poi trasformati o manipolati rientrano nell'elenco fissato con Decreto Ministeriale il regime fiscale ad essi applicabile è quello catastale.
- b. Se i prodotti agricoli e la connessa trasformazione o manipolazione non rientrano nell'elenco, il reddito ottenuto assume natura di reddito d'impresa la cui determinazione, valutata caso per caso, può avvenire in modo analitico oppure mediante adozione del regime forfetario espressamente previsto per alcune di tali tipologie e disciplinato *dall'articolo 56-bis del TUIR* (il reddito d'impresa determinato in misura pari al 15 per cento dei corrispettivi registrati o da registrare ai fini Iva). Se invece ha luogo una trasformazione successiva alla prima, il regime fiscale diventa quello della tassazione d'impresa. Un esempio può essere un'impresa che trasforma il latte in yogurt e poi in gelato; in questo caso il gelato è frutto di una successiva trasformazione dello yogurt, prodotto derivato dalla trasformazione del latte).

Se l'attività non mantiene la prevalenza, a condizione che ci sia integrazione con i prodotti aziendali, ed è presente nell'elenco previsto dall'apposito D.M. la stessa rientra nella cosiddetta "franchigia" e quindi i redditi sono qualificati come redditi agrari nei limiti del doppio delle quantità prodotte in proprio dell'imprenditore agricolo o nel caso di acquisti per un aumento della gamma, nei limiti del doppio del valore nominale delle medesime.

Se non si mantiene la prevalenza e il prodotto non rientra nell'elenco, l'intero



# VENDITA DIRETTA

## Vademecum

reddito prodotto dall'attività di trasformazione costituisce reddito d'impresa ordinario. Non è possibile neanche applicare il regime forfetario per mancanza del requisito della prevalenza.

**Il seguente schema sintetizza il tasso di tassazione applicabile alle diverse tipologie di attività agricole**

Attività	Tipo di attività	Tassazione
Trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli aziendali compresi tra quelli individuati nell'elenco apposito DM	Attività agricola	Reddito agrario
Trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli acquistati da terzi, <u>compresi tra quelli indicati nell'elenco apposito DM, a condizione che ci sia integrazione con i prodotti aziendali e sia rispettato il criterio di prevalenza</u>	Attività agricola	Reddito agrario

<p>Trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli sia aziendali sia acquistati da terzi, <u>nel rispetto del criterio della prevalenza e che non rientrano tra quelli indicati nell'elenco apposito DM</u></p>	<p>Attività non agricola</p>	<p>Reddito d'impresa forfettizzato (15% dei relativi ricavi)</p>
<p>Trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli acquistati da terzi, a condizione che ci sia integrazione con i prodotti aziendali, che <u>non rispettano il criterio della prevalenza</u> ma che <u>rientrano tra quelli indicati nell'elenco apposito DM</u></p>	<p>Attività agricola relativamente alla trasformazione e manipolazione di prodotti aziendali</p>	<p>Opera la cosiddetta franchigia:          Reddito agrario: i redditi derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti agricoli nei limiti del doppio delle quantità prodotte in proprio          Reddito d'impresa: i redditi ottenuti dalla trasformazione delle quantità eccedenti</p>



# VENDITA DIRETTA

## Vademecum

<p>Trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli acquistati da terzi, a condizione che ci sia integrazione con i prodotti aziendali, <u>che non rispettano il criterio della prevalenza e che non rientrano tra quelli indicati nell'elenco apposito DM</u></p>	Attività non agricola	Reddito d'impresa
<p>Commercializzazione, conservazione e valorizzazione di prodotti acquistati presso terzi tal quale</p>	Attività non agricola	Reddito d'impresa

A differenza della disciplina fiscale, che obbliga i prodotti acquistati da terzi ad essere trasformati o, quantomeno, manipolati affinché possano essere trattati fiscalmente alla stregua dei prodotti propri e tassati su base catastale (reddito agrario dei terreni su cui l'imprenditore svolge la propria attività agricola), quella amministrativa della vendita diretta consente al produttore agricolo di vendere al dettaglio anche prodotti agricoli finiti acquistati da terzi e semplicemente commercializzati. Ovvio che in tal caso questa parte di attività assume, da un punto di vista fiscale, le caratteristiche di attività commerciale produttiva di reddito d'impresa.

## REGIME IVA

Infine riteniamo opportuno ricordarvi che:

1. Per i corrispettivi incassati, non deve essere rilasciato scontrino o ricevuta fiscale se l'agricoltore applica il regime IVA agricolo, dovendo solamente annotare gli incassi giornalieri nel registro dei corrispettivi entro il primo giorno non festivo successivo (il registro dei corrispettivi va tenuto nel luogo di vendita).
2. Per gli agricoltori che hanno optato per il regime normale IVA, al momento della vendita si rende obbligatoria l'emissione dello scontrino fiscale, oppure della ricevuta fiscale, con la possibilità di rilasciare in alternativa una fattura se richiesta dal cliente.





## **ALLEGATI**

### Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57

(G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 - s.o. n. 149)

#### CAPO I - Soggetti e attività

##### Art. 1. Imprenditore agricolo

1. L'[articolo 2135 del codice civile](#) è sostituito dal seguente:

*«E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.*

*Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.*

*Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».*

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

##### Art. 2. Iscrizione al registro delle imprese

1. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

##### Art. 3. Attività agrituristiche

1. Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalità dell'ospitalità agrituristiche si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.

2. Possono essere addetti ad attività agrituristiche, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.

3. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 9, lettera a\)](#) ed all'[articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10](#), nonché di cui all'[articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), relativamente all'utilizzo di opere provvisori per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

## Art. 4. Esercizio dell'attività di vendita

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.  
*(comma così modificato dall'art. 2-quinquies, comma 1, legge n. 81 del 2006, poi dall'art. 27, comma 1, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)*
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'[art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#).
- 4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.  
*(comma introdotto dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)*
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'[articolo 4, comma 2, lettera d\), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998](#).
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160 mila euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.  
*(comma così modificato dall'art. 1, comma 1064, legge n. 296 del 2006)*
- 8-bis. In conformità a quanto previsto dall'[articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), "nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio



*assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario" (comma aggiunto dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013 e poi legge di bilancio 2018)*

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.  
*(comma aggiunto dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)*

#### **4-bis. Imprenditoria agricola giovanile**

*(introdotto dall'art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 99 del 2004)*

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e' considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni.

#### **CAPO II - Contratti agrari, integrità aziendale e distretti**

Continua .....







*Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

### Risoluzione n. 343306 del 2 novembre 2016

**OGGETTO: D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Corretta individuazione dei prodotti provenienti dall'azienda dell'imprenditore agricolo rispetto a quelli acquistati presso terzi.**

Si fa riferimento alla nota n. 2922.11/16 GP/sm del 14 settembre 2016, con la quale codesta associazione - evidenziati i vantaggi amministrativi, fiscali e "pubblicitari" che i produttori agricoli possono trarre dalle norme che consentono loro di vendere i loro prodotti senza gli adempimenti e gli obblighi previsti per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e sottolineata, in particolare, la possibilità di vendere nel medesimo ambito ed entro determinati limiti quantitativi, anche prodotti non di propria produzione - pur prendendo atto delle esigenze di sostegno al reddito degli agricoltori per tutelare la produzione alimentare europea ed italiana in particolare e, nel contempo, per favorire la tutela dell'ambiente, la salute degli animali, la sicurezza e la qualità degli alimenti, che giustificano tale particolare disciplina di favore per i produttori agricoli, rappresenta la necessità di un rigoroso rispetto da parte degli stessi dei limiti quantitativi di vendita dei prodotti non provenienti dalle proprie aziende, al fine di evitare situazioni di vantaggio immotivato e di sleale concorrenza nei confronti dei normali esercizi commerciali, nonché l'importanza di una corretta informazione e distinzione in fase di vendita fra i prodotti propri e di terzi, anche a fini di tutela dei consumatori.

Tutto ciò premesso codesta associazione, trasmettendo a supporto delle proprie tesi anche un articolo pubblicato su un blog di una delle associazioni nazionali dei consumatori iscritte nell'elenco tenuto da questo Ministero, chiede a questa Direzione di chiarire se, "al fine di agevolare i controlli da parte degli Organi di vigilanza circa la prevalenza della vendita dei prodotti propri dell'imprenditore agricolo rispetto a quelli acquistati presso terzi, oltre che allo scopo di impedire che il consumatore sia indotto in errore circa la diretta riconducibilità dei prodotti posti in vendita all'attività di produzione diretta da parte dell'imprenditore agricolo, (...) i prodotti che questi acquisti presso terzi non debbano quanto meno essere collocati in aree o su scaffali separati dai prodotti del proprio fondo, ovvero identificati mediante cartelli o altri mezzi atti ad individuarne la diversa provenienza".

Al riguardo, la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
tel. +39 06 47055428 - fax +39 06 47055491  
e-mail [daniela.paradisi@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:daniela.paradisi@sviluppoeconomico.gov.it)  
[www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)



In via preliminare, richiama l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, il quale dispone che: *“Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”.*

Richiama, altresì, il successivo comma 5, medesimo decreto, che recita: *“La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa”.*

Richiama, infine, il comma 8, che dispone: *“Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998”.*

Da quanto sopra consegue che effettivamente i produttori agricoli sono legittimati a vendere senza osservare le prescrizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, anche prodotti non provenienti dai propri fondi (ivi compresi i prodotti alimentari trasformati presso altre aziende agricole, ma anche quelli che risultano oggetto di un ciclo industriale di trasformazione) purché in misura non prevalente e, comunque, entro i limiti di importo i limiti di importo fissati, per le diverse tipologie di imprese agricole, dalle suddette disposizioni. In altre parole per mantenere il vantaggio dell'inapplicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, tra le quali anche l'obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali per il commercio alimentare al dettaglio di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010, è indispensabile contenere entro certi limiti (sia quelli percentuali, relativi alla prevalenza, che quelli assoluti, relativi ai ricavi) la vendita di prodotti non provenienti dai propri fondi.

Ribadito quanto sopra, con riferimento allo specifico quesito posto relativamente ai prodotti venduti dai produttori agricoli, con particolare riferimento a quelli non provenienti dai propri fondi e pertanto acquistati presso terzi, la scrivente conferma che non esistono norme della disciplina commerciale che impongano ai predetti di adottare modalità di esposizione o di etichettatura che consentano con evidenza all'acquirente di distinguere tra i prodotti provenienti o meno dal proprio fondo, fermo restando che per gli organi di controllo esistono certamente altre modalità ed altri strumenti idonei ad accertare l'effettiva provenienza dei prodotti ed a verificare il rispetto dei limiti di vendita di quelli non provenienti dal proprio fondo.

Questa Direzione conviene inoltre con codesta associazione che tali obblighi non possano desumersi neppure dal Regolamento (CE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, considerato che l'articolo 76 di tale regolamento prevede solo obblighi relativi alla qualità dei prodotti posti in vendita ed all'indicazione del Paese di origine.





Né si ritiene, tuttavia, che tali obblighi possano desumersi dall'articolo 21, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il quale esplicita i termini e le modalità che contraddistinguono una pratica commerciale ingannevole.

E' vero infatti che tale disposizione considera pratica commerciale scorretta non solo quando vengono fornite informazioni non rispondenti al vero, ma anche quando, seppur le informazioni siano di fatto corrette, la pratica commerciale, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva o per altre omissioni, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più degli elementi caratterizzanti l'acquisto (fra cui sono espressamente indicati l'origine geografica e commerciale) e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Ma tale prescrizione non impone un livello di informazioni minime o altri adempimenti positivi che possano tradursi nell'ipotizzato obbligo di utilizzo di scaffalature e attrezzature separate per i prodotti agricoli non provenienti dal proprio fondo, bensì si concretizza in un divieto di informazioni false o comunque ingannevoli anche per il contesto, che potrebbe al più consentire di contrastare (segnalandoli per le valutazioni ed i provvedimenti di competenza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato) pratiche commerciali che ad esempio, per le iscrizioni pubblicitarie che enfatizzano il carattere di vendita di prodotti del proprio fondo, eventualmente riportate all'ingresso del punto vendita o sui singoli scaffali, in un contesto in cui all'interno del locale e nei singoli scaffali non siano riportate diverse e più specifiche indicazioni, siano idonee a indurre nel consumatore la convinzione di acquistare prodotti del fondo dell'agricoltore che effettua la vendita anche quando invece gli siano offerti indistintamente in vendita anche prodotti di terzi.

Pur condividendo pertanto l'opportunità che ai consumatori sia fornita un'informazione chiara e trasparente anche in merito alla effettiva provenienza dei prodotti in questione, e pur ritenendo che tale esigenza risponda non solo all'interesse alla tutela dei consumatori, ma anche ad un'esigenza di tutela della reputazione e di mantenimento della fiducia nell'interesse degli stessi produttori agricoli, si ritiene che tali esigenze non possano essere perseguite con interpretazioni delle norme vigenti che ne desumano obblighi che in molti casi potrebbero risultare eccessivamente rigidi e sproporzionati rispetto alle stesse esigenze da salvaguardare, bensì incoraggiando e sensibilizzando gli stessi produttori agricoli, sia da parte delle loro associazioni di categoria che da parte dei consumatori e delle loro associazioni, all'adozione, in nome della trasparenza e alla luce della necessità del rispetto del rapporto fiduciario che va mantenuto tra acquirente e venditore, della buona prassi di garantire all'acquirente informazione adeguata alla consapevolezza di quali dei prodotti venduti siano effettivamente provenienti dal proprio fondo.

Le stesse associazioni dei consumatori potranno inoltre valutare l'eventuale opportunità, nel quadro delle loro iniziative di informazione e formazione dei consumatori per un consumo consapevole, di campagne informative a favore dei consumatori che, nel rappresentare i possibili vantaggi economici, culturali o ambientali relativi all'acquisto diretto di prodotti agricoli dagli stessi produttori, mentre evitano ingiustificate semplificazioni che ne facciano ritenere di per sé una generalizzata maggiore genuinità o sicurezza rispetto ai prodotti commercializzati attraverso diversi canali di vendita, evidenzino anche l'opportunità per il consumatore di informarsi di volta in volta circa l'effettiva provenienza del prodotto acquistato presso i produttori agricoli, considerata la

## Allegato - 2



4

legittima possibilità per gli stessi di vendere anche prodotti non propri ed identici a quelli anche industriali presenti negli altri canali di vendita.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)



# VENDITA DIRETTA Vademecum



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIQPAI  
Prof. Uscita del 07/08/2016  
Numero: **0002855**  
Classifica:



003334

*Roma.*

Al Ministero dello sviluppo economico  
Direzione Generale per il mercato,  
la concorrenza, i consumatori, la vigilanza  
e la normativa tecnica  
(c.a. Direttore Generale  
Gianfranco Vecchio)

e p.c. all'ANCI  
(c.a. Segretario Generale  
Veronica Nicotra)

OGGETTO: attività di vendita diretta su aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità.

Si fa riferimento alle Risoluzioni n. 47941 del 3 aprile 2015 e n. 197797 del 10 novembre 2014 con le quali codesta Direzione, relativamente all'attività in oggetto, ha fornito un'interpretazione restrittiva nel senso di ritenere vietata "la vendita su aree private all'esterno dell'azienda agricola". Lo scrivente Dipartimento ha ritenuto doveroso procedere ad un approfondimento complessivo della materia tenuto conto del diffuso interesse sia da parte degli imprenditori agricoli che delle Amministrazioni comunali nei cui territori si intende svolgere l'attività di vendita.

Al riguardo, è opportuno evidenziare che la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli rientra nel novero delle attività qualificate agricole per connessione dall'articolo 2135, comma 3, del codice civile e, pertanto, le questioni attinenti alle modalità di svolgimento di tale attività ricadono nella competenza per materia dello scrivente Ministero che intende formulare le seguenti osservazioni indirizzate anche all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani affinché siano rese disponibili alle Amministrazioni comunali.

Al fine di un corretto inquadramento giuridico della questione è necessario partire dalla lettura della previsione generale sul tema, a norma della quale "Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità." (art. 4, comma 1, D.L.gs. n. 228 del 2001).

È evidente che la possibilità ivi prevista di esercitare la vendita diretta "in tutto il territorio della Repubblica" non può essere limitata da una lettura restrittiva dei successivi commi del citato articolo 4

che risulterebbe, tra l'altro, in contrasto con il principio costituzionale di libertà di iniziativa economica privata (cfr. art. 41 Cost.).

Sulla specifica questione oggetto delle sopra citate Risoluzioni, inerente alla vendita esercitata dall'imprenditore agricolo su aree private "esterne alla propria azienda agricola", si ritiene che la corretta opzione interpretativa del disposto di cui al comma 2 del citato articolo 4 – come modificato dall'articolo 30-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, introdotto dalla legge di conversione n. 98 nel 2013 – nella parte in cui disciplina "la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola", debba fondarsi sulla nozione di azienda recata dall'articolo 2555 del codice civile.

In particolare, tale norma definisce azienda "il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio della impresa": non vi è dubbio, quindi, che ricada nel novero dei beni aziendali anche una superficie o un'area nella disponibilità dell'imprenditore agricolo in virtù di un titolo legittimo e destinati all'esercizio della vendita diretta quale attività propria dell'impresa agricola, ancorché tale superficie o area siano diverse dai terreni su cui è svolta l'attività di produzione.

Pertanto, non è sostenibile giuridicamente la differenziazione ai fini della vendita diretta tra terreni o beni "aziendali" e terreni o beni "esterni all'azienda", stante il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in sede di interpretazione della citata disposizione codicistica, secondo cui "l'azienda consiste in una universitas rerum, comprendente cose materiali ed immateriali, funzionalmente organizzate in un complesso unitario ad un unico fine" (Cassazione Civile, 22 marzo 1980, n. 1939).

Inoltre, che l'esercizio dell'attività imprenditoriale possa legittimamente avvenire su beni di cui l'imprenditore non ne abbia la proprietà ma la piena disponibilità è confermato dalla giurisprudenza secondo cui "È infatti nozione giuridica comune che nell'ambito dell'azienda (art. 2555 c.c.), che costituisce un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, non sia necessario che rispetto ai beni tutti sussista il diritto di proprietà: necessario e sufficiente perché un bene sia aziendale è la sua destinazione funzionale impressa dall'imprenditore, mentre è irrilevante il titolo giuridico (reale o obbligatorio) che legittima l'imprenditore ad utilizzare il bene nel processo produttivo" (Consiglio di Stato, sezione V, 18 giugno 2008, n. 3029).

Pertanto, una interpretazione diversa da quella sopra esposta non risulterebbe conforme alla volontà del legislatore che con il citato articolo 30-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, rubricato "Semplificazioni in materia agricola", ha evidentemente inteso ridurre gli adempimenti a carico degli imprenditori agricoli intenzionati ad esercitare la vendita diretta.

In conclusione, ad avviso dello scrivente Dipartimento l'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001 non pone alcun limite all'esercizio della vendita



# VENDITA DIRETTA

## Vademecum

diretta nel territorio della Repubblica su superfici private all'aperto ovunque esse siano ubicate purché delle stesse l'imprenditore agricolo abbia la legittima disponibilità e ferma restando, naturalmente, l'osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria come espressamente previsto dal comma 1, del citato articolo 4.



IL CAPO DIPARTIMENTO  
Luca Bianchi



Prot.n.129/AG/ST/SC-15

Roma 21 settembre 2015

Oggetto: Attività di vendita diretta su aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità.

Facendo seguito alla nostra precedente Nota di indirizzi del 13 dicembre 2013, relativa alle modalità di esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli, con la presente si rende disponibile alle Amministrazioni comunali **l'allegata lettera** del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), indirizzata anche alla scrivente Associazione, con la quale sono stati chiariti taluni aspetti afferenti allo svolgimento dell'attività in parola.

In particolare, il MIPAAF, adottando una posizione del tutto conforme a quella recata dalla citata Nota di indirizzi Anci del dicembre 2013, ha fornito una interpretazione della normativa sulla vendita diretta dei prodotti agricoli (art. 4, D.Lgs. n. 228 del 2001) aderente ai principi su cui si fonda la disciplina legislativa delle attività agricole.

A tal proposito si evidenzia che il documento ministeriale che si allega puntualizza alcuni temi che per la loro rilevanza devono essere tenuti nella debita considerazione da parte delle Amministrazioni comunali o delle altre forme associative competenti in ordine ai controlli amministrativi sullo svolgimento delle attività economiche.

Nella specie il MIPAAF ha precisato che:

1. essendo la vendita diretta attività agricola per connessione l'Amministrazione centrale competente per materia è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
2. non ha pregio giuridico distinguere tra terreni o beni "aziendali" e terreni o beni "esterni all'azienda": l'azienda agricola è il complesso di beni materiali e immateriali organizzati al fine di consentire l'attività di impresa non rilevando la collocazione spaziale degli stessi;
3. ritenere inibita la vendita diretta su aree "private esterne all'azienda" contrasta sia con il tenore letterale del citato articolo 4, sia con la *ratio* delle modifiche dell'articolo 4 medesimo succedutesi nel tempo nonché col principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione;



4. la vigente disciplina della vendita diretta dei prodotti agricoli non pone alcun limite all'esercizio della vendita diretta nel territorio della Repubblica su superfici private all'aperto ovunque esse siano ubicate ferma restando, naturalmente, l'osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria come espressamente previsto dal comma 1, del citato articolo 4.

Considerata l'importanza della problematica trattata, si raccomanda a tutte le Amministrazioni comunali di far proprie le argomentazioni del MIPAAF in virtù della specifica competenza in materia agricola di tale Dicastero.

Distinti saluti

Veronica Nicotra

All.cit. lettera del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 7 agosto 2015, prot. n. 0002855.

---

Alle ANCI Regionali  
Loro Sedi





# VENDITA DIRETTA

## Vademecum

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI RICAVATI IN MISURA PREVALENTE, PER COLTURA O ALLEVAMENTO, DALLA PROPRIA AZIENDA.

AL COMUNE DI PERUGIA  
Uff. Commercio su Aree Pubbliche  
Piazza Morlacchi, 23  
**06123 PERUGIA**

Ai sensi dell'articolo 4 D. Lgs. 228/2001, <b>il sottoscritto</b>			
C.F.			
nato a		Prov.	Il
residente in	prov.	Via	n.
Partita Iva			
nella sua qualità di :			
<input type="checkbox"/> Produttore agricolo singolo			
<input type="checkbox"/> Legale rappresentante dell'impresa agricola (specificare):			
_____			
_____			
con sede legale in _____			
iscritto/a al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____			
al n. _____			
con azienda ubicata in _____ fraz. _____			
Via _____ CAP. _____ Tel. _____			

### COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del D.Lgs. 228/01, l'inizio dell'esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli, eventualmente anche manipolati o trasformati, appartenenti ai settori produttivi sotto indicati, a far data dalla data di invio/presentazione:

(barrare le sottostanti caselle corrispondenti ai settori cui appartengono i prodotti da vendere o indicarne il settore se non presente tra quelli elencati)

ortofrutticolo     lattiero caseario     florovivaistico     vitivinicolo     olivicolo

Altro: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto comunica, altresì, che l'esercizio della vendita diretta dei prodotti suindicati avverrà secondo le seguenti modalità:

in locali ubicati all'interno dell'azienda     in forma itinerante

in locale ubicato all'esterno dell'azienda e aperto al pubblico, avente la superficie di mq \_\_\_\_\_ sito in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

## Allegato - 4

<input type="checkbox"/> su aree pubbliche in forma non itinerante sul posteggio n. _____ mercato di _____ a seguito di subentro nell'azienda agricola di: _____ <i>(allegare: copia autentica dell'atto di cessione/affitto o dichiarazione sostitutiva con indicati gli estremi dell'atto medesimo e originale della concessione di posteggio)</i>
<input type="checkbox"/> commercio elettronico
<i>(Barrare la casella seguente, nel caso si intenda commercializzare anche prodotti agricoli non provenienti dalla propria azienda)</i>
<input type="checkbox"/>
<b>Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del D. P. R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto <u>dichiara</u>: (barrare le caselle di interesse)</b>
<input type="checkbox"/> che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (codice antimafia)
<input type="checkbox"/> che i _local_ dove si intende esercitare l'attività possiede i requisiti previsti dalla vigente normativa sanitaria
<input type="checkbox"/> che non ricorre l'ipotesi ostativa all'esercizio della vendita diretta indicata dal comma 6 del citato articolo 4 del D.Lgs. 228/01, in ordine alla pronuncia, nei confronti dei soggetti ivi indicati e nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività, di sentenze passate in giudicato per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti

**SI IMPEGNA**, ai sensi del comma 8° dell'articolo 4 del D.Lgs. 228/01, a far presente tempestivamente al Comune il superamento dei limiti ivi previsti e, in tal caso, ad applicare le disposizioni del D.Lgs. n. 114/1998.

I limiti sono superati qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a €160.000 per gli imprenditori individuali, ovvero a €4.000.000 per le società.

Ai sensi del comma 8 bis dell'articolo sopra indicato nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

Ai sensi del comma 8 ter del medesimo articolo l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

**Informativa** ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Si allega copia fotostatica del documento di identità del dichiarante

Perugia, \_\_\_\_\_

FIRMA





### **NOTA DI INDIRIZZI in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli. Somministrazione non assistita.**

Con la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", è stata modificata la disciplina in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli come risultante dall'articolo 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

In particolare, l'articolo 30-bis del citato decreto-legge, rubricato "Semplificazioni in materia agricola", così dispone:

*"All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente:*

*«Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività»;*

*b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

*«4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione»;*

*c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:*

*«8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.*

*8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati»."*

Lo scrivente Dipartimento attività produttive, in più occasioni ha avuto modo di commentare la disciplina in questione, con particolare riguardo agli adempimenti di natura amministrativa cui sono tenuti gli imprenditori agricoli interessati all'esercizio di detta attività e da ultimo - con Nota di indirizzi del 10 luglio 2012 - in ordine alla possibilità che alla vendita diretta venga affiancato il consumo sul posto dei prodotti posti in vendita.

Tale ultima indicazione trae fondamento dalle novità intervenute nel corso del 2011 in tema di liberalizzazione delle attività economiche (cfr., in particolare, l'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) in forza delle quali agli imprenditori agricoli dediti all'esercizio della vendita diretta può riconoscersi la possibilità di sfruttare a pieno il ciclo produttivo della propria attività di impresa mediante la somministrazione non assistita dei prodotti venduti.

A seguito di tale presa di posizione il Ministero dello Sviluppo Economico, nel riscontrare una richiesta di parere formulata da un'Amministrazione comunale relativamente all'applicabilità della disciplina in materia di somministrazione non assistita alle imprese agricole, aveva sostenuto la non legittimità dell'esercizio di tale attività da parte di soggetti diversi da quelli espressamente individuati da alcune norme, peraltro previgenti rispetto alle intervenute novità del 2011 sopra ricordate.

Lo scrivente Dipartimento, al fine di superare i dubbi interpretativi sorti a seguito dell'intervento del MISE, ha ritenuto opportuno sottoporre la questione all'attenzione dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, così da veder confermata la validità della tesi sostenuta nella ricordata Nota del 10 luglio 2012.

Nelle more del pronunciamento dell'Autorità Antitrust è intervenuta la novità legislativa evidenziata che, nel richiamare la norma in tema di liberalizzazione delle attività economiche di cui al citato articolo 34 del decreto-legge n. 201 del 2011, conferma quanto già anticipato in chiave interpretativa dallo scrivente Dipartimento.

In forza della formulazione delle nuove disposizioni in commento si può, quindi, ritenere che, fin dall'entrata in vigore del più volte citato articolo 34 (6 dicembre 2011), nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

Al fine di consentire una uniforme applicazione della predetta disposizione su tutto il territorio nazionale, si ritiene opportuno fornire di seguito indicazioni analitiche sulle modalità di effettuazione della somministrazione non assistita da parte degli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta.



*Gli imprenditori agricoli che effettuano la vendita diretta dei prodotti agricoli ed agroalimentari, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 228 del 2001, in regola con le disposizioni di cui al Reg. CE 852/04 e con le disposizioni nazionali in materia di igiene e sanità applicabili alla vendita dei prodotti in parola, possono avvalersi della facoltà di consentire il consumo sul posto dei prodotti oggetto di vendita, attenendosi alle seguenti prescrizioni.*

### **Cosa è consentito**

- a)** *Il consumo deve avvenire esclusivamente all'interno dei locali e delle aree destinati all'attività di vendita sia su area privata che su area pubblica, della quale area pubblica l'imprenditore abbia la disponibilità;*
- b)** *Al fine di permettere al cliente la migliore fruizione dei prodotti da consumare sul posto è consentito l'utilizzo di piani d'appoggio, costituiti da mensole predisposte lungo le pareti del locale e/o da tavoli, oltre che da sedie e sgabelli, panchine, ecc., di dimensioni ed in numero congrui rispetto all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale o dell'area su cui si esercita l'attività di vendita;*
- c)** *Il ritiro da parte del consumatore, direttamente al banco di vendita, dei prodotti pronti per il consumo immediato deve avvenire al più utilizzando contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto;*
- d)** *Possono essere fornite posate, tovaglioli e bicchieri a perdere, ossia di tipo monouso;*
- e)** *E' consentita la vendita di bevande anche alcoliche per il consumo sul posto purché non congiuntamente al servizio di mescita;*
- f)** *Le mensole o gli altri dispositivi di supporto al consumo devono essere costruiti in materiale tale da rendere minimi i rischi di contaminazione, mantenendoli in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione;*
- g)** *Le eventuali pareti retrostanti ai dispositivi di supporto al consumo devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare;*
- h)** *La zona destinata al consumo deve essere mantenuta sgombra, in idonee condizioni di pulizia e dotata di contenitori di rifiuti costruiti in modo adeguato.*

### *Cosa non è consentito*

- a) Non è ammessa alcuna forma di servizio assistito in quanto si configurerebbe altrimenti un'attività di "somministrazione assistita";*
- b) Non è consentita la richiesta di un corrispettivo economico, sotto qualsiasi forma, per il servizio di consumo immediato degli alimenti in loco;*
- c) Non è possibile predisporre ambienti appositamente destinati al consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, arredati e attrezzati esclusivamente a tale scopo;*
- d) E' esclusa la fornitura di piatti, bicchieri e posate non a perdere;*
- e) Non è ammesso esporre e/o consegnare all'utenza un "menù" delle consumazioni in quanto indicatore del servizio assistito tipico degli esercizi di somministrazione;*
- f) Non possono essere raccolte le "ordinazioni" degli acquirenti presso i dispositivi di supporto e/o i piani di appoggio.*

\* \* \*

Ai sensi dell'articolo 30-*bis* in commento, la vendita diretta dei prodotti agricoli e l'eventuale consumo sul posto dei prodotti oggetto di vendita non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

La norma conferma quanto già argomentato nella Nota di indirizzi del 10 luglio 2012 sopra ricordata, laddove si è sostenuto che, in deroga alla disciplina in materia di commercio nonché in materia edilizia ed urbanistica, l'attività in parola può essere svolta a prescindere da eventuali vincoli di natura urbanistica, dovendo i locali a ciò destinati essere unicamente in regola sotto il profilo igienico sanitario senza che rilevino le destinazioni d'uso di zona.

A tale ultimo proposito, l'articolo 30-*bis* positivizza un condivisibile orientamento giurisprudenziale formatosi nella materia *de qua* come richiamato nella citata Nota di indirizzi (cfr. sentenza T.A.R. Puglia, 11 novembre 2004, n. 5211).

Infine, l'articolo in commento esonera dall'obbligo di presentare la comunicazione di inizio attività gli imprenditori agricoli che intendano esercitare la vendita diretta su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali. E' evidente che detto esonero è riferito anche

4



# VENDITA DIRETTA

## Vademecum

## Allegato - 5

all'ipotesi in cui la vendita diretta esercitata con le modalità appena ricordate sia accompagnata dalla somministrazione non assistita dei prodotti venduti.

Si invitano i destinatari della presente a voler darne la massima diffusione, in considerazione della rilevanza delle attività imprenditoriali agricole per lo sviluppo dell'economia delle comunità locali.

*A cura del Dipartimento attività produttive  
Roma 9 settembre 2013*

una buona abitudine

44

5







*Ministero delle Politiche Economiche*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,  
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IV - Promozione della concorrenza e semplificazioni per  
le imprese

### Risoluzione n. 10711 del 13 gennaio 2017

**OGGETTO: Quesito in materia di consumo sul posto da parte degli imprenditori agricoli**

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesta Provincia chiede chiarimenti in merito a quanto previsto dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il quale prevede, anche per gli imprenditori agricoli, la possibilità, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta, di poter effettuare il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita utilizzando i locali e gli arredi nella loro disponibilità.

Evidenzia, al riguardo, che agli imprenditori agricoli, oltre alla possibilità di vendere i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, è consentito, altresì, vendere anche prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti zoologici e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, con la conseguenza che i medesimi possono vendere vino, succhi di frutta, spremute di arance e yogurt, per i quali è consentito, pertanto, anche il consumo immediato ai sensi del citato articolo 4, comma 8-bis.

Fermo quanto sopra, chiede:

- se le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8-bis, nel momento in cui richiama espressamente l'utilizzo di locali si applica esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di vendita all'interno di locali oppure se la possibilità di consumo immediato è consentita anche nei casi di vendita in forma itinerante, su posteggi dati in concessione, nelle vendite su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola nonché in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali;
- se un produttore possa posizionare sul banco di vendita all'interno del locale un termos per la vendita in bicchieri usa e getta di succo di uva caldo e un contenitore di vino (o succo di

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. +39 06 47055416 – fax +39 06 4821706  
[daniela.paradisi@mise.gov.it](mailto:daniela.paradisi@mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)



arance, o di centrifugati di frutta e verdura o di yogurt) con erogatore, ove il cliente si serve in modo autonomo senza l'intervento da parte dell'operatore.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si richiamano le disposizioni concernenti tale modalità di vendita.

L'art. 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero la presenza di arredi nei locali dell'azienda ed esclusione del servizio assistito di somministrazione.

L'articolo 4, comma 2-bis, dello stesso decreto consente il consumo sul posto anche ai titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato.

Infine, ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche agli imprenditori agricoli è consentito effettuare *".....il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario"*.

Con riguardo alle modalità applicative di cui sopra, esse sono ampiamente definite al punto 8.1 della circolare esplicativa 3603/C del 28-9-2006: il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia da parte degli esercizi di vicinato, ovviamente solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti alimentari *"... non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione. Le condizioni concernono la presenza di arredi nei locali dell'azienda e l'esclusione del servizio assistito di somministrazione. Per quanto riguarda gli arredi (...) è di tutta evidenza che i medesimi devono essere correlati all'attività consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia. In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287"*.

Fermo quanto sopra, con riferimento al primo quesito, la scrivente Direzione riterrebbe, salvo diverso avviso del Ministero delle Politiche Agricole, al quale la presente nota è inviata per conoscenza, che l'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi della richiamata normativa vigente, possa essere consentito esclusivamente all'interno di locali, non potendosi, pertanto legittimare nei casi di vendita in forma itinerante, su posteggi dati in





3

concessione, nelle vendite su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola nonché in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali.

Con riferimento, poi, al secondo quesito, relativo ai termini e alle modalità di consumo sul posto applicabili nel caso di specie, la scrivente Direzione Generale ritiene ammissibile in via generale la possibilità di posizionare sul banco di vendita all'interno del locale un apparecchio termos per la vendita in bicchieri usa e getta di succhi di frutta o di vino, ottenuti da attività di trasformazione dei prodotti agricoli, laddove ovviamente il cliente si serva in modo autonomo senza l'intervento di alcun operatore e quindi senza che si configuri il servizio assistito, tipico dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel quesito formulato, facendosi però esplicito riferimento alla possibilità, da parte di un imprenditore agricolo, di consentire il consumo sul posto di un prodotto a base alcolica, la scrivente Direzione non può esimersi dal chiedere sulla specifica circostanza e per i relativi profili di competenza, il parere del Ministero dell'Interno, al quale, pertanto, la presente nota è inviata per conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
*(Avv. Mario Fiorentino)*





## **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

DECRETO 13 febbraio 2015

Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attivita' agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi. (15A02038)

(GU n.62 del 16-3-2015)

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recanti la delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che ha sostituito l'art. 2135 del codice civile riformulando cosi' la nozione di imprenditore agricolo;

Visto l'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, che ha previsto, tra l'altro, di coordinare la normativa statale tributaria con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfetizzazione degli imponibili e delle imposte;

Visto l'art. 32, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante la qualificazione del reddito agrario e in particolare delle attivita' considerate comunque produttive di reddito agrario, secondo cui sono considerate attivita' agricole le attivita' di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante la disciplina dell'apicoltura;

Vista la classificazione delle attivita' economiche «Ateco 2007» approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, adottata in sostituzione della classificazione delle attivita' economiche «Atecofin 2004», approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie\\_generale/originario](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario)

giugno 2011, recante l'individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attivita' agricole connesse di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

Tenuto conto della proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, espressa con nota n. 0015043 del 18 luglio 2014 e nota n. 0027364 del 1° dicembre 2014, con le quali viene chiesto di confermare le attivita' della tabella allegata al precedente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2011 e di inserire ulteriori attivita';

Decreta:

Art. 1

Individuazione dei beni oggetto delle attivita' agricole

1. La tabella allegata al decreto ministeriale 17 giugno 2011, nella quale sono individuati i beni prodotti e le relative attivita' agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 febbraio 2015

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2015

Ufficio controllo atti Ministero economico e finanze Reg.ne Prev. n. 495

Allegato

## TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 - 10.12.0);

Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0);

Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di pure' di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (ex 10.31.0);

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0);

Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0);

Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2);

Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) (ex 10.62.0);

Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 - 10.51.2);

Lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3);

Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4);



\*\*\* ATTO COMPLETO \*\*\*

Pagina 3 di 3

Produzione di pane (ex 10.71.1);  
Produzione di paste alimentari fresche e secche (ex 10.73.0);  
Produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2);  
Produzione di grappa (ex 11.01.0);  
Produzione di aceto (ex 10.84.0);  
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0);  
Produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0);  
Disidratazione di erba medica (ex 10.91.0);  
Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0);  
Produzione di sciroppi di frutta (ex 10.81.0);  
Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0);  
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi;  
Manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura di cui alle classi 02.10.0-02.20.0, comprendenti la segazione e la riduzione in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti simili compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segazione delle piante.

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie\\_generale/originario](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario)

una buona abitudine











**AGRICOLTORI ITALIANI**



**Associazione La Spesa in Campagna**  
Via Mariano Fortuny, 20 - 00196 Roma  
tel. 06.326871

Ritrovate il gusto di fare la spesa in campagna  
consultando il portale [www.laspesaincampagna.it](http://www.laspesaincampagna.it)  
Per qualsiasi informazione e/o suggerimento scrivete a  
[segreteria@laspesaincampagna.it](mailto:segreteria@laspesaincampagna.it)